

**DELIBERAZIONE 21 MARZO 2013
110/2013/R/IDR**

**AVVIO DI PROCEDIMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DEL VALORE RESIDUO DEGLI
INVESTIMENTI ALLA SCADENZA DELLE CONCESSIONI E DELLE CONSEGUENTI
MODIFICHE DEGLI ATTI CHE REGOLANO IL SERVIZIO IDRICO**

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 21 marzo 2013

VISTI:

- la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000, che istituisce un “Quadro per l'azione comunitaria in materia di acque”;
- la Comunicazione interpretativa della Commissione del 12 aprile 2000 in merito alle “*concessioni nel diritto comunitario*”;
- la legge 14 novembre 1995 n. 481 (di seguito: legge 481/95), recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- il decreto legge 13 maggio 2011 n. 70, come convertito nella legge 12 luglio 2011 n. 106 e, in particolare, l'articolo 10 (di seguito: decreto legge 70/11);
- il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (di seguito: decreto legge 201/11), come convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 e, in particolare, l'articolo 21;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012 (di seguito: d.P.C.M. 20 luglio 2012), recante “Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214”;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 1 marzo 2012, 74/2012/R/IDR recante “Avvio di procedimento per l'adozione di provvedimenti tariffari e per l'avvio delle attività di raccolta dati e informazioni in materia di servizi idrici”;
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2012, 585/2012/R/IDR, recante “Regolazione dei servizi idrici: approvazione del metodo tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013”, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione 585/2012/R/IDR);
- la deliberazione dell'Autorità 28 febbraio 2013, 88/2013/R/IDR, recante “Approvazione del metodo tariffario transitorio per le gestioni ex-CIPE (MTC)

per la determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013 - Modifiche e integrazioni alla deliberazione 585/2012/R/IDR”;

- il documento per la consultazione 204/2012/R/IDR, del 22 maggio 2012, recante “Consultazione pubblica per l’adozione di provvedimenti tariffari in materia di servizi idrici” (di seguito: documento per la consultazione 204/2012/R/IDR);
- il documento per la consultazione 290/2012/R/IDR, del 12 luglio 2012, recante “Consultazione pubblica per l’adozione di provvedimenti tariffari in materia di servizi idrici – il metodo tariffario transitorio” (di seguito: documento per la consultazione 290/2012/R/IDR);

CONSIDERATO CHE:

- con l’articolo 21, commi 13 e 19, del decreto legge 201/11 sono state trasferite all’Autorità *“le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici”*, precisando che tali funzioni *“vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all’Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481”*, sopprimendo contestualmente l’Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua;
- l’art. 10, comma 11, del decreto legge 70/11 stabilisce che le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici debbano perseguire la finalità di *“garantire l’osservanza dei principi contenuti nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in tema di gestione delle risorse idriche e di organizzazione del servizio idrico, con particolare riferimento alla tutela dell’interesse degli utenti, alla regolare determinazione e adeguamento delle tariffe, nonché alla promozione dell’efficienza, dell’economicità e della trasparenza nella gestione dei servizi idrici”*;
- l’art. 2, comma 1, del d.P.C.M. 20 luglio 2012 precisa, inoltre, che *“le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici trasferite all’Autorità per l’energia elettrica e il gas sono da essa esercitate con i poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni stabiliti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione, nel rispetto degli indirizzi di politica generale formulati dal Parlamento e dal Governo”*;
- a tal riguardo, l’articolo 1, comma 1, della legge 481/95 prevede che l’Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, *“la finalità di garantire (...)l’efficienza del settore dei servizi di pubblica utilità (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività”* e *“(…) altresì armonizzare gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse”*;
- il citato d.P.C.M. 20 luglio 2012 descrive puntualmente le funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici trasferite *ex lege* all’Autorità, precisando, all’articolo 2, comma 1, che le funzioni di regolazione e controllo trasferite perseguono altresì tra le finalità quella di *“gestione dei servizi idrici in condizioni di efficienza e di equilibrio economico finanziario”*;
- l’art. 10, comma 14, lett. f) del decreto legge 70/11 attribuisce all’Autorità il potere di impartire *“a pena di inefficacia, prescrizioni (..) sulla necessità di modificare le clausole contrattuali e gli atti che regolano il rapporto tra le AATO e i gestori del SII”*;
- l’art. 10, comma 14, lett. b), del decreto legge 70/11, assegna all’Autorità il

compito di “*predispo[rr]e una o più convenzioni tipo di cui all'articolo 151 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*” e l'art. 151, comma 1, lettere c) ed m), del d.lgs. 152/06 prevede che debba essere assicurato, all'interno delle convenzioni, da una parte (lett. m) "*l'obbligo di restituzione, alla scadenza dell'affidamento, delle opere*", dall'altra "*l'obbligo del raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario della gestione*" (lett.c);

- l'articolo 3, comma 2, del d.P.C.M. 20 luglio 2012 prevede che “*L’Autorità per l’energia, in assenza di standard o indirizzi emanati da parte delle autorità a tal fine competenti, o qualora non disponga di riferimenti normativi o regolamentari funzionali allo svolgimento delle proprie funzioni, nelle more della emanazione dei provvedimenti in materia, procede comunque sulla base dei poteri ad essa conferiti*”.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- la Comunicazione interpretativa della Commissione del 12 aprile 2000, in materia di “*concessioni nel diritto comunitario*”, ribadisce il principio, sancito dal diritto eurocomunitario, secondo cui la durata della concessione deve essere fissata, all’atto dell’affidamento, in modo da consentire al gestore di ammortizzare gli investimenti, non restringendo contestualmente - in ragione del principio di proporzionalità - la libera concorrenza più di quanto sia strettamente necessario al recupero degli investimenti effettuati;
- laddove la durata della concessione sia inferiore al tempo di ammortamento degli investimenti effettuati dal gestore, come già chiarito nel documento per la consultazione 204/2012/R/idr (v. punto 6.49), appare indispensabile definire, anche in ragione dell’equilibrio economico-finanziario della gestione, clausole che assicurino l’effettiva disponibilità del risarcimento per gli investimenti realizzati dal gestore uscente e non ancora ammortizzati;
- con l’adozione del MTT, approvato con deliberazione 585/2012/R/IDR, si è proceduto ad adeguare le aliquote di ammortamento alla effettiva vita utile tecnica degli impianti, passando dal precedente criterio dell’ammortamento fiscale o finanziario (basato sull’applicazione a fini tariffari delle aliquote previste ai fini fiscali, ovvero sulla durata residua delle concessioni) a quello tecnico (commisurato alla vita utile tecnica), con ciò determinando dei periodi di ammortamento degli investimenti realizzati, che, sovente, si estendono oltre la scadenza degli affidamenti;
- la modifica della durata degli affidamenti esistenti non rientra tra le competenze e i poteri dell’Autorità che, pertanto, in mancanza di specifiche previsioni normative, può operare solo in riferimento alla disciplina del valore residuo dei beni non ancora ammortizzati alla scadenza delle concessioni;
- la definizione delle modalità di riconoscimento del valore residuo degli investimenti realizzati dal gestore uscente è risultato elemento la cui urgenza e rilevanza è emersa anche nell’ambito delle consultazioni effettuate con il documento per la consultazione 204/2012/R/IDR e con il documento per la consultazione 290/2012/R/IDR, con particolare riferimento ai contributi e alle osservazioni pervenute da parte degli istituti finanziatori.

RITENUTO OPPORTUNO:

- garantire, anche con la nuova disciplina tariffaria, la sostenibilità finanziaria degli investimenti e favorirne la bancabilità in un settore, come quello dei servizi idrici, che presenta una elevata necessità di interventi impiantistici nei prossimi anni;
- a tal fine, essendo stati modificati i periodi di ammortamento degli investimenti, definire coerentemente i criteri e le modalità per il riconoscimento del valore residuo degli investimenti realizzati dal gestore uscente, alla scadenza dell'affidamento;
- valutare l'efficacia di eventuali componenti tariffarie vincolate da destinare, attraverso meccanismi perequativi centralizzati, alla copertura degli oneri di trasferimento delle infrastrutture ovvero, più in generale, a garanzia delle operazioni di subentro;
- avviare, conseguentemente, un procedimento per la definizione di tali criteri e modalità

DELIBERA

1. di avviare un procedimento per la definizione dei criteri e delle modalità per il riconoscimento del valore residuo degli investimenti realizzati dal gestore uscente, avendo particolare riguardo alla finanziabilità delle opere idriche, al contenimento dei corrispettivi per gli utenti finali, all'equilibrio economico-finanziario delle gestioni, e valutando l'opportunità di individuare eventuali componenti tariffarie da destinare alla copertura dei costi connessi al riconoscimento del valore residuo delle immobilizzazioni trasferite in occasione del subentro negli affidamenti o a garanzia delle medesime operazioni di subentro;
2. di individuare il responsabile del procedimento nel Capo dell'Ufficio Speciale Assetto Servizi Idrici, conferendo, al medesimo, mandato per l'acquisizione di tutte le informazioni e gli elementi di valutazione utili, nonché per lo svolgimento degli approfondimenti ritenuti necessari in relazione alle esigenze di conduzione e sviluppo del procedimento;
3. di rendere disponibili, qualora sia ritenuto opportuno in relazione allo sviluppo del procedimento, documenti per la consultazione anche contenuti schemi di provvedimenti in materia;
4. di fissare entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento il termine per la conclusione del procedimento;
5. di prevedere che i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento possano accedere agli atti del procedimento presso i locali dell'Ufficio Speciale Assetto Servizi Idrici;
6. di estendere l'efficacia del presente provvedimento e degli atti conseguenti a tutte le gestioni del servizio idrico integrato, operanti sul territorio nazionale;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

21 marzo 2013

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni